



IL TAR ANNULLA LA DELIBERA AGCOM SULLA NUMERAZIONE DEI CANALI ! II GIUDICE: "E' DISCRIMINATORIA"



Secondo colpo di scena sulla regolamentazione dei numeri sul telecomando. Per la seconda volta arriva un secondo macigno, ossia una sentenza del **Tar del Lazio** che si abbatte sull'Agcom e sul MSE-Com annullando il piano di numerazione automatica dei canali della tv digitale terrestre in chiaro e a pagamento, la cosiddetta LCN (*Logistic Channel Number*), contenuto nella delibera n.366/10/CONS dall'**Autorita' per le Garanzie nelle comunicazioni** dell'agosto 2010. Lo ha deciso con sentenza, la Terza sezione ter del Tribunale amministrativo, presieduta da **Giuseppe Daniele**, accogliendo un ricorso proposto da **Sky Italia**, assistita dall'avvocato **Ottavio Grandinetti**. Il **Tar del Lazio**, su richiesta delle emittenti **Canale 34** e **Piu' Blu Lombardia**, si era già pronunciato sulla delibera in questione, annullando, lo scorso 1 agosto, la parte del provvedimento che assegnava i numeri dal 9 al 19 alle emittenti locali. La sentenza del **Tar** era stata poi sospesa, lo scorso 30 agosto, dal **Consiglio di Stato**. **La nuova sentenza del Tar del Lazio, a differenza della precedente, annulla**

l'intero provvedimento dell'Agcom, che adesso dovrà emanare un nuovo regolamento sulla numerazione automatica dei canali della tv digitale terrestre in chiaro e a pagamento, seguendo le indicazioni fornite dal Tribunale amministrativo. Appare ora ben chiaro come il **CNT-TPD** si sia battuto con denunce e segnalazioni (sulla scorta anche di numerosi ricorsi da parte delle tv locali e nazionali indipendenti danneggiate dalla illegittima numerazione) sulla base di capisaldi ben evidenti, tanto da arrivare a due sentenze del giudice amministrativo. Mentre per la prima sentenza si evidenziava l'assurdità nell'aver predisposto l'assegnazione dei numeri alle locali in base alle graduatorie **Corecom** e non sul benedetto principio di "*abitudini e preferenze del pubblico*" (come raccomandato dall'**UE** e dalla stessa **Agcom**), questa volta la sentenza colpisce la numerazione delle tv nazionali, quindi evidenzia una maggiore gravità sul piano della non rispondenza ai criteri della non discriminazione e della libera concorrenza. In particolare, infatti, il **Tar** evidenzia che "*il corretto inserimento di tutti i canali generalisti nazionali, sia ex-analogici che non, nella stessa categoria impone la conseguente attribuzione ai suddetti canali di posizioni dell'LCN consecutive e contigue nel singolo arco di numerazione, senza ricorso a interruzioni o frammentazioni*". Nell'attuale piano, invece, sussiste una interruzione poiché i nazionali generalisti si posizionano nell'arco 1-9 per poi riprendere dal 20. Nel mezzo c'è il primo arco destinato alle tv locali. Questo piano, infatti, arreca enormi danni alle nazionali che non sono rientrate nel primo arco, prima tra tutte **ReteCapri** finita al n. 20. In pratica sono due le motivazioni che hanno indotto i giudici ad annullare la delibera: **la normativa è "discriminatoria"** dal momento che nell'assegnazione distingue tra canali ex analogici, considerati generalisti e quindi privilegiati, e canali digitali, considerati semigeneralisti e per questo penalizzati. Questo nonostante il fatto che tutti i canali in questione abbiano il medesimo tipo di programmazione. In secondo luogo, i giudici hanno considerato discriminatorio il fatto che nella numerazione assegnata dall'**Agcom** i canali digitali, come **Cielo** diffuso da **Sky** attraverso **Rete A (Gruppo L'Espresso)**, vengano solo dopo quelli locali, creando in tal modo palesi disparità nella concorrenza rispetto agli ex canali analogici. Il **Tar** ritiene poi che l'**Agcom** abbia concesso un termine troppo breve per partecipare alla consultazione pubblica, 15 giorni anziché i 30 giorni richiesti dalla legge. Una consultazione ritenuta comunque illegittima perché i soggetti interessati hanno potuto esprimere le loro osservazioni solo sullo schema di regolamento e non anche sul piano di numerazione. Il **CNT-TPD**, inoltre, ricorda che alle posizioni 8-9 sono state inserite sue tv storicamente tematiche legate alla musica (**MTV** e **DeeJay Tv**), che con espedienti di variazione del palinsesto, si sono definite "generaliste" quando di fatto ancora non lo sono al 100%. Ora il **CNT-TPD** si augura che questa volta il **Consiglio di Stato** non intervenga nuovamente per "salvare" l'attuale assetto come fece riguardo la prima sentenza del **Tar**, sospendendola nel merito pur riconoscendone i fondamenti e salvando, di fatto, **Agcom** e **MSE-Com**, ma che confermi la sentenza e che imponga di procedere rapidamente ad una riformulazione del piano seguendo i corretti criteri nel pieno rispetto della concorrenza e non discriminazione. Ricordiamo, inoltre, che riguardo alla numerazione delle tv locali, ed in particolare per **TeleCapri**, sono già in corso procedimenti di ricorso, per cui si rafforza la necessità di rivedere tutta la normativa e quindi di restituire anche all'emittente campana la sua corretta posizione nell'LCN, al n. 8, 9 o 10. Per consultare la sentenza: <http://danielelepido.blog.ilsole24ore.com/files/tar-lazio-sentenza-sky-lcn.pdf>

Comunicazione per i destinatari di "CNT Informa": In base all'art. 13 del Decreto Legislativo N°196 del 2003, i vostri recapiti vengono utilizzati esclusivamente ai fini di questo servizio di informazione e non sono, pertanto, comunicati e/o diffusi a terzi. Nel caso non desideriate ricevere più il "CNT Informa", ed essere cancellati dal suo elenco, inviate un fax al N. 0818370421 oppure una e-mail all'indirizzo info@coordinamentonazionaletelevisioni.it

Coordinamento Nazionale Televisioni Terzo Polo Digitale – Piazza Di Pietra, 31 – 00186 ROMA
SEDE OPERATIVA: Via Bari, 19 - 72013 Ceglie Messapica (BR) TEL. 337941697 TEL e FAX. 0804839707
SITO INTERNET: www.coordinamentonazionaletelevisioni.it E-MAIL: info@coordinamentonazionaletelevisioni.it